

Approvato con delibera di C.C
n. 14 del 27.04.2010

-

Pubblicazione disposta con
delibera di Giunta Comunale n.
173 del 26.11.2012

-

Publicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del
Veneto n. 108 del 28.12.2012

-

Pubblicazione all'albo pretorio
comunale on-line n. 697 dal
31.12.2012 al 15.01.2013



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola

Febbraio 2010

INDICE

- ART. 1 – PREMESSE**
- ART. 2 – FINALITÀ**
- ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE**
- ART. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE**
- ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE**
- ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI**
- ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO**
- ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO**
- ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**
- ART. 11 – DIFFUSIONE**
- ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI**
- ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

ALLEGATO 1 : Definizioni (art. 2 della DGRV 2495/2006)

ALLEGATO 2 :

TABELLA 1 - Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione (TAB. 1 allegato I DM 07.04.2006).

TABELLA 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame (TAB. 2 Allegato I DM 07.04.2006)

ALLEGATO 3 : Fanghi utilizzabili a fini agronomici: quantità e distribuzione (art. 4 – DGRV 2241/2005)

ALLEGATO 4 : Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili (art. 7 - DGRV 2495/2006)

ALLEGATO 5 : Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali non palabili (art. 8 – DGRV 2495/2006)

ART. 1. – PREMESSE

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2. – FINALITÀ

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata nella quale il territorio comunale è stato suddiviso in zone a diversa attitudine allo spargimento (Tav. n°1):

Zona A (colore grigio):

- Aree urbanizzate (centri abitati ed altri insiemi di edifici), dove è vietato lo spargimento di qualsiasi tipo di liquame zootecnico e di fanghi non tossico nocivi.

Zona B (colore arancione):

- Zone collinari del Montello interessate da pendenze variabili ed a volte superiori al 15%, da doline, e da fenomeni di carsismo, nelle quali:
 - è vietato l'uso di liquami zootecnici e di fanghi non tossico-nocivi in terreni con pendenza superiore al 10% con riferimento ad un' area aziendale omogenea. E' concessa deroga nei casi in cui l'azienda fornisca la dimostrazione che i terreni oggetto di spargimento abbiano pendenza inferiore al 15%, produca un dettagliato piano di concimazione ed attui solamente spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere.
 - è concesso l'utilizzo del letame ed assimilati nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D .Lgs. n. 217/06 nelle zone con pendenza inferiore al 15% o che presentino copertura erbacea. Nelle zone con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea esso è consentito solo nei casi in cui :
 - le zone siano sistemate con terrazzamenti;
 - esso venga incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

Zona C (colore rosso):

- Zona di rispetto dalle sorgenti e dai punti di captazione di acquedotti, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernente la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", dove è vietato l'utilizzo di liquami zootecnici e fanghi in un raggio di 200 metri, salvo diversa indicazione della zona di rispetto da parte della Regione.

Zona D (colore verde):

- zona agricola con urbanizzazione sparsa che crea aree agricole intercluse. Aree agricole dove è consentito lo spargimento di qualsiasi tipo di refluo di origine zootecnica e di fanghi non tossico-nocivi, nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE

5.1 Modalità generali

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente.

Inoltre:

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili e per effettive motivazioni:
 - di carattere colturale o normativo che prevedano il mantenimento dell'integrità del suolo coltivato e degli strati di terreno immediatamente sottostanti;
 - di tutela della sicurezza degli operatori;
 - di salvaguardia naturalistica, ambientale o paesaggistica, dettate da atti normativi o amministrativi,

che l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e dei loro assimilati preveda l'interramento nel più breve tempo possibile, oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli. L'interramento può avvenire:

- ⇒ con l'uso di interratori, costituiti da carrobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;
- ⇒ senza interratori; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere

assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente (liquido o palabile) entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie;

- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

6. Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche:

- a) Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento.
- b) Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di formazione del cumulo.
- c) La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere seguita da immediato interrimento attraverso l'aratura dell'appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm.
- d) Nel periodo sopraindicato la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione dell'allevamento (mantenere lettiere e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali, utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc..) e con trattamenti adulticidi e larvicidi nei siti di annidamento e proliferazione delle mosche.
- e) La documentazione relativa all'acquisto ed impiego dei trattamenti insetticidi e/o biologici deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.

5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) lo spandimento del liquame mediante le tecniche e con le attrezzature già descritte nelle "Modalità generali";
- d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
- f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

3. Al fine di cercare di evitare eventuali problemi di diffusione di odori molesti o inconvenienti per la popolazione, è vietata la distribuzione dei liquami:

- a. alla domenica e tutti i giorni festivi;
- b. al sabato dalle ore 11.30 in poi e in tutti gli altri giorni prefestivi dalle ore 11.30 in poi;
- c. durante le ore dei pasti, dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 20.00 nelle aree che distano meno di 100 m dalle abitazioni;
- d. nel periodo dal 10 al 31 agosto;
- e. a meno di 25 metri dalle abitazioni di terzi;
- f. nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 100 m, da luoghi di culto;
- g. nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 50 m, da cimiteri, monumenti;

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. È vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato al terreno con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

5. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
- dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
 - iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

Le predette pendenze medie possono altresì essere incrementate sino al 20% ovvero sino al 30% nelle fattispecie e tecniche di spandimento di cui alla DGR 6.5.2008, n. 894.

- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) per una fascia di rispetto di almeno:
- 100 m dai centri urbani, così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178.
 - 25 m dalle case sparse;
 - 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

6. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 50 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti :

- pozzo acquedotto su Presa 15, al fg.12, mapp. 984 e 986.

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 11 – DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Municipale, si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto) e nell'albo pretorio comunale, decorsi 15 giorni da quest'ultima, abroga tutti i precedenti Regolamenti, il Titolo 3 del Regolamento comunale degli scarichi fognari non collegati alla pubblica fognatura, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

ALLEGATO 1

Definizioni (art. 2 della DGRV 2495/2006)

Stallatico: ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

Liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1. i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
1. i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
2. le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
3. le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
4. i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate all'utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami.

Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni si cui al Titolo III della DGR 2495/2006 (acque reflue).

Letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono **assimilati ai letami**, se provenienti dall'attività di allevamento:

1. le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2. le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno sia all'esterno dei ricoveri;
3. le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
4. i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.

ALLEGATO 2

Tabella 1 (ALLEGATO I D.M. 07.04.2006)

Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

Categoria animale e tipologia di stabulazione	P.v. medio	Liquame		Letame o materiale palabile		Quantità di paglia
		(kg/capo)	(m ³ /t p.v./anno)	(t/t p.v./a)	(m ³ /t p.v./a)	
SUINI - RIPRODUZIONE						
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180					
- pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione			73			
- pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)			44			
- pavimento totalmente fessurato			37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180					
- pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento			73			
- pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione			55			
- pavimento pieno e corsia esterna fessurata			55			
- pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata			44			
- pavimento totalmente fessurato			37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180					
- pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)			55			
- pavimento fessurato			37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:	180					
- zona di alimentazione e zona di riposo fessurate			37			
- zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera			22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180					
- gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante			73			
- sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo			55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180		0,4	22,0	31,2	
Verri	250					
- con lettiera			0,4	22,0	31,2	
- senza lettiera			37			
SUINI - SVEZZAMENTO						
Lattonzoli (7-30 kg)	18					
- box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione			73			
- box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di			44			

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

defecazione esterna					
- box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
- gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
- gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
- box su lettiera			22,0	31,2	
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31>160 kg)	90				
- in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
- pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
- pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
- pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
- pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
- pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
- pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
- pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
- pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
Su lettiera					
- su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
- su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
BOVINI - VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE					
- Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
- Stabulazione fissa senza paglia		33			
- Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
- Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
- Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0	5,0
- Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
- Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
- Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL'INGRASSO					
- stabulazione fissa con lettiera	300-350 (1)	5,0	22	29,9	5,0
- stabulazione libera su fessurato	300-350 (1)	26,0			
- stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350 (1)	13,0	16	27,4	10
- stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350 (1)	26,0			

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

- stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350 (1)	16,0	11,0	13,9	5,0
- stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350 (1)	9,0	18,0	21,5	5,0
- stabulazione libera con paglia totale	300-350 (1)	4,0	26,0	30,6	10
- stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350 (1)	4,0	26,0	38,8	10
- svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	4,0	22,0	43,7	10
- svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
- gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
- gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
- gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
- stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) Il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso.

<i>Categoria animale e tipologia di stabulazione</i>	<i>P.v. medio</i>	<i>Liquame deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo</i>	<i>Letame o materiale palabile</i>		<i>Quantità di paglia</i>
			(t/t p.v./a)	(m ³ /t p.v./a)	
AVICOLI					
- ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8 - 2,0 - 0,7 (2)	0,05	9,5	19,0	
- ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8 - 2,0 (2)	0,1	7,0	17,0	
- ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8 - 2,0 - 0,7 (2)	22,0			
- ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8 - 2,0 (2)	0,15	9,0	18,0	
- pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	1,2	14,0	18,7	
- polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	1,2	8,0	13,5	
- faraone a terra con uso di lettiera	0,8	1,7	8,0	13,0	
- tacchini a terra con uso di lettiera (n. di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0 - 4,5 (3)	0,9	11	15,1	
CUNICOLI					
- cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7 - 3,5 - 16,6 (4)	20,0			
- cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7 - 3,5 - 16,6 (4)			13,0	

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

OVINI E CAPRINI					
- ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15 - 35 - 50 (5)	7,0	15	24,4	
ovini e caprini su grigliato o fessurato	15 - 35 - 50 (5)	16,0			
EQUINI					
- equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170 - 550 (6)	5,0	15	24,4	

(2) Il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre.

(3) Il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina.

(4) Il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso.

(5) Il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra.

(6) Il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

Note alla Tabella 1

Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 28, comma 7 del decreto legislativo n. 152/1999 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.

Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Tabella 2 (ALLEGATO I D.M. 07.04.2006)

Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico:
valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca;
ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

<i>Categoria animale e tipologia di stabulazione</i>	<i>Azoto al campo (al netto delle perdite)</i>			
	<i>Totale</i>	<i>Nel liquame</i>		<i>Nel letame (a)</i>
	<i>kg/capo/anno</i>	<i>kg/t p.v./anno</i>	<i>kg/t p.v./anno</i>	<i>kg/t p.v./anno</i>
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. (b)	26,4	101		
- stabulazione senza lettiera			101	
- stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso (b)	9,8	110		
- stabulazione senza lettiera			110	
- stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) (c)	83	138		
- fissa o libera senza lettiera			138	
- libera su lettiera permanente			62	76
- fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
- libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
- libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) (d)	36,0	120		
- libera in box su pavimento fessurato			120	
- libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
- fissa con lettiera			26	94
- libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
- libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
- vitelli su pavimento fessurato			120	
- vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) (e)	33,6	84		
- libera in box su pavimento fessurato			84	
- libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
- fissa con lettiera			18	66
- libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
- libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
- vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) (f)	8,6	67	67	
- vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) (f)	8,6	67	12	55

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) (g)	0,46	230		
- ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
- ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
- ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo) (g)	0,23	328		
- pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			328	
- pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				328
- pollastre a terra su lettiera				328
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo) (h)	0,25	250		
- a terra con uso di lettiera				250
Tacchini (h)				
- maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
- femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
- a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
- fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
- capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri		99		
- con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
- su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
- con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Note alla Tabella 2

(a) Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato.

I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

(b) I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 30 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati nelle Tabelle b1 e b2.

ALLEGATO 3

Fanghi utilizzabili a fini agronomici: quantità e distribuzione (art. 4 - DGRV 2241/2005)

Il quantitativo di fanghi utilizzati deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del fango e del terreno. La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture come indicato nel progetto presentato, fermo restando che è vietato l'utilizzo in terreni con pH minore di 5 o CSC minore di 8 meq/100 g.

In ogni caso è ammessa l'applicazione di fanghi nelle seguenti dosi massime nel triennio:

- 7,5 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH compreso tra 5,0 e 7,5 e CSC minore di 15 meq/100g;
- 7,5 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH compreso tra 5,0 e 6,0 e CSC maggiore 15 meq/100g;
- 15,0 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH compreso tra 6,0 e 7,5 e CSC maggiore 15 meq/100g;
- 15,0 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH maggiore 7,5 e CSC minore di 15 meq/100g;
- 22,5 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH maggiore 7,5 e CSC maggiore di 15 meq/100g.

Nel caso di fanghi provenienti dal trattamento di reflui di industrie agroalimentari i quantitativi suddetti possono essere aumentati fino a 3 volte solo qualora i limiti dei metalli pesanti siano inferiori ai limiti indicati nella tabella B1/3 allegata e comunque sempre in relazione alle esigenze agronomiche delle colture.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

ALLEGATO 4

Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili (art. 7 - DGRV 2495/2006)

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1 % per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea conformi a quanto stabilito nell'allegato 5.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I al DM 7.4.2006.
Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate, al termine del ciclo produttivo, sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo non superiore a 30 giorni.

3. La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo di materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1, allegato I al DM 7.4.2006 (riportata nell'allegato 3 - tab. 1 del presente Regolamento), si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:
 - a) 2 per il letame;
 - b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
 - c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
 - d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
 - e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
 - f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico,
 - g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
 - h) 3,5 per prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batteria con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché siano impermeabilizzate alla base secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori - fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie - le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, di 0,30 m per le altre specie.

ALLEGATO 5**Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali non palabili (art. 8- DGRV 2495/2006)**

1. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

Nel caso in cui siano presenti paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a $K=10^{-7}$ cm/s.

È necessaria, in ogni caso, la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa. Tutto ciò al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del paddock stesso.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della DGRV 2495/2006. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 cm.

2. Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati e a tenuta stagna.

Nel caso dei contenitori in terra (lagoni), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto di materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia, può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 m, al fine di verificare costantemente lo stato di qualità dell'eventuale acqua di falda. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura.

3. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno deve essere effettuato il frazionamento del volume di stoccaggio in non meno di due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente almeno a:
 - 60 gg di stoccaggio ciascuna per gli allevamenti di cui alla lettera a) del successivo comma 5;
 - 90 gg di stoccaggio ciascuna per gli allevamenti di cui alla lettera b) del successivo comma 5).

Gli allevamenti che sono già dotati di 3 vasche di stoccaggio non comunicanti, secondo quanto stabilito dalla Circolare regionale n. 20 del 18.5.1993, non necessitano di ulteriori adeguamenti, fatta salva la corrispondenza della durata del periodo di stoccaggio complessivo dei reflui ai vincoli di cui al comma 5, in funzione della categoria di animale allevato.

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

4. Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.
5. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento tabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:
 - a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini;
 - b) 180 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi sticcati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I del DM 7.4.2006, riportata nell'allegato 2 (tabella 1) del presente Regolamento.
6. Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedano l'aumento della consistenza dell'allevamento, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
7. Per gli allevamenti esistenti, il volume determinato dalle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, tenuto conto di un franco di altezza non inferiore a 50 cm, è considerato pari al volume utile allo stoccaggio delle deiezioni per un periodo massimo di:
 - 60 giorni, per gli allevamenti di cui alla lettera a) del precedente comma 5;
 - 90 giorni, per gli allevamenti di cui alla lettera b) del precedente comma 5.Entro 5 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 36 della DGRV 2495/2006, gli allevamenti con produzione di oltre 600 kg di azoto/anno devono adeguare le vasche di stoccaggio esistenti ai criteri di cui ai precedenti commi 2,3, e 5.
È vietata la nuova localizzazione delle vasche di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 "Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico".